

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 058/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Marco Lipari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MACERATESE/SAMBENEDETTESE DEL 14.12.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese a.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/1913 SEREGNO CALCIO DEL 4.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto s.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 3.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 347 dell'8.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Barletta di Barletta (Barletta–Andria-Trani) riduce la sanzione dell'ammenda a €400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL'U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO S.R.L./1913 SEREGNO CALCIO S.R.L DEL 4.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Veduggio con Colzano (Monza e Brianza) riduce la sanzione dell'ammenda a €800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL CALC. MASSARO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI", CASERTANA/AVERSA NORMANNA DEL 10.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/TB del 14.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massaro Salvatore riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESSE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/SAMBENEDETTESSE DEL 18.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La C.S.A., rinvia su istanza di parte il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese a.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

**7. RICORSO DELL'A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00; INFLITTA SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015)

**8. RICORSO DELL'A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAETANO VITOR HUGO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (Barletta–Andria-Trani) in due distinti appelli:

- Accoglie parzialmente, il ricorso proposto per la sanzione dell'ammenda riducendo la stessa a € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto per il calciatore Caetano Vitor Hugo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 29 gennaio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio